

REGOLAMENTO (CE) N. 1420/1999 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽⁴⁾, sono escluse dall'ambito di applicazione di detto regolamento le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e contemplati all'allegato II, fatto salvo quanto disposto tra l'altro, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 259/93, la Commissione ha notificato a tutti i paesi ai quali non si applica la decisione del Consiglio dell'OCSE del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, l'elenco di rifiuti riportato nell'allegato II di detto regolamento ed ha chiesto conferma che tali rifiuti non sono soggetti a controlli nel paese di destinazione o ha chiesto che i paesi in questione precisino se tali rifiuti devono essere soggetti alle procedure di controllo che si applicano ai rifiuti di cui agli allegati III o IV del regolamento (CEE) n. 259/93 ovvero alla procedura di cui all'articolo 15 del medesimo;

(3) considerando che taluni paesi hanno fatto presente che tali rifiuti dovrebbero essere soggetti all'una o all'altra procedura di controllo e che la Commissione, in data 20 luglio 1994, secondo quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 3 di detto regolamento, ha adottato la decisione 94/575/CE ⁽⁵⁾ al

fine di determinare le opportune procedure di controllo;

(4) considerando che il secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 259/93 dispone che, qualora tale conferma non sia pervenuta, la Commissione deve presentare appropriate proposte al Consiglio, che è pertanto necessario introdurre, a livello comunitario, una disciplina degli scambi di tali rifiuti prodotti all'interno della Comunità, stabilendo le opportune regole e procedure comuni in materia di esportazione;

(5) considerando che occorre rispettare la volontà dei paesi che hanno risposto che non desiderano ricevere alcuni o tutti i tipi di rifiuti indicati nell'allegato II di detto regolamento, e che pertanto quei tipi di rifiuti non possono essere esportati in tali paesi;

(6) considerando che, per quanto concerne i paesi che non hanno inviato risposta, non si può ritenere che il silenzio equivalga al silenzio e che è pertanto opportuno adottare un quadro regolamentare analogo, al fine di consentire loro di valutare le spedizioni in questione caso per caso;

(7) considerando che, per quanto concerne i paesi che hanno risposto che non desiderano ricevere alcuni o tutti i tipi di rifiuti indicati nell'allegato II o che non hanno inviato risposta, vi è la possibilità che cambino parere o che rispondano in futuro; che deve pertanto esistere un meccanismo, nel quadro di una procedura di comitatologia, che consenta di modificare il presente regolamento;

(8) considerando che, quanto prima, e comunque entro il 1° luglio 1998, la Commissione riesaminerà e modificherà l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93, tenendo pienamente conto di quei rifiuti che figurano nell'elenco di rifiuti adottato a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi ⁽⁶⁾, e di qualsiasi elenco di rifiuti definiti pericolosi ai fini della convenzione di Basilea e che adatterà di conseguenza il regolamento (CEE) n. 259/93;

⁽¹⁾ GU C 214 del 10.7.1998, pag. 74.

⁽²⁾ Parere espresso il 29 aprile 1998 (GU C 169 del 16.6.1999).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 luglio 1997 (GU C 286 del 22.9.1997, pag. 231), posizione comune del Consiglio del 4 giugno 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (GU C 250 del 28.5.1999).

⁽⁴⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/97 (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14).

⁽⁵⁾ GU L 220 del 25.8.1994, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).